



STRUTTURA	<i>Dipartimento:</i> DIPARTIMENTO ECONOMICO E OCCUPAZIONALE		
PROPONENTE	<i>Direzione Regionale:</i> ATTIVITA' PRODUTTIVE		
	<i>Area:</i> RELAZIONI ISTITUZIONALI		
Prot. n. _____ del _____			
OGGETTO: Schema di deliberazione concernente:			
Art.3 del D.M. 501/1996 - Approvazione dei criteri per la determinazione del grado di rappresentatività delle organizzazioni sindacali e delle associazioni dei consumatori nei Consigli delle Camere di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura.			
ASSESSORATO PROPONENTE	ASSESSORATO P.M.I. COMM. ART. CONF.ZA REGIONI E PROV. AUTONOME CONF.ZA STATO-REGIONI ED UNIFICATA		
DI CONCERTO	<i>Dipartimento:</i>		
	_____	_____	_____
	IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO	L' ASSESSORE	IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO L' ASSESSORE
ALL'ESAME PREVENTIVO COMM.NE CONS.RE <input type="checkbox"/>		ALL'ESAME PREVENTIVO COLL. REVISORI <input type="checkbox"/>	
COMMISSIONE CONSILIARE:		COLLEGIO REVISORI:	
Data dell' esame:		Data dell' esame:	
con osservazioni <input type="checkbox"/>	senza osservazioni <input type="checkbox"/>	con osservazioni <input type="checkbox"/>	senza osservazioni <input type="checkbox"/>
SEGRETERIA DELLA GIUNTA		Data di ricezione _____	
ISTRUTTORIA: _____			

_____		_____	
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO		IL DIRIGENTE COMPETENTE	

Oggetto: Art.3 del D.M. 501/1996 - Approvazione dei criteri per la determinazione del grado di rappresentatività delle organizzazioni sindacali e delle associazioni dei consumatori nei Consigli delle Camere di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura.

LA GIUNTA REGIONALE

SU PROPOSTA dell'Assessore alla Piccola e Media Impresa, Commercio e Artigianato. Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome. Conferenza Stato – Regioni ed Unificata;

VISTO lo Statuto della Regione Lazio;

VISTA la Legge Regionale 18 febbraio 2002, n. 6 recante “Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale” e successive modificazioni;

VISTO il Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta Regionale n.1 del 6 settembre 2002 e successive modificazioni;

VISTA la Legge 29 dicembre 1993, n.580, “Riordinamento delle Camere di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura”;

VISTO l'art.10, comma 6, della suddetta legge, secondo cui del consiglio camerale fanno parte due componenti, in rappresentanza, delle organizzazioni sindacali dei lavoratori e delle associazioni di tutela degli interessi dei consumatori e degli utenti, designati dalle organizzazioni maggiormente rappresentative nell'ambito della circoscrizione territoriale di competenza;

VISTO il Decreto n. 501/1996 del Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato concernente “Regolamento di attuazione dell'art.12, comma 3, della Legge 29.12.1993, n.580, recante riordino delle Camere di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura”;

VISTO l'art.3 del suddetto Decreto Ministeriale che disciplina le procedure per la determinazione della consistenza delle organizzazioni sindacali e delle associazioni dei consumatori;

CONSIDERATO CHE, ai fini dell'assegnazione del seggio spettante alle organizzazioni sindacali ed alle associazioni dei consumatori in seno al Consiglio camerale della CCIAA, l'art.3 del D.M. 501/96 fa riferimento, oltre che ad un requisito d'accesso quale la presenza da almeno tre anni sul territorio provinciale, altresì, ai seguenti tre parametri specifici da cui si possa desumere il grado di rappresentatività nella circoscrizione provinciale: 1) consistenza numerica degli associati; 2) ampiezza e diffusione delle loro strutture organizzative; 3) servizi resi e attività svolta;

VISTA la Sentenza n.6684/2009 con la quale il T.A.R. Lazio - Sezione Prima Ter – definendo il giudizio promosso da Codacons nei confronti della Regione Lazio per l’annullamento del Decreto del Presidente della Regione Lazio n.T0095 del 21 febbraio 2008 che ha approvato la graduatoria delle associazioni e degli utenti ai fini dell’attribuzione del seggio in seno al Consiglio della CCIAA di Roma;

CONSIDERATO CHE, in particolare, il Decreto n.T0095/2008, parzialmente annullato dalla citata sentenza del T.A.R. Lazio, per desumere il grado di rappresentatività dei soggetti richiedenti, aveva preso in considerazione:

- il numero degli iscritti a ciascuna associazione dei consumatori, ai fini della valutazione del parametro relativo alla “consistenza numerica”;
- il numero totale delle sedi e degli sportelli di ciascuna associazione, ai fini della valutazione del parametro relativo “all’ampiezza ed alla diffusione delle loro strutture organizzative”;
- i settori individuati dall’art.2, comma 2, del Codice del Consumo, a cui le attività svolte dalle associazioni sono riconducibili, ai fini dell’attribuzione del punteggio relativo al parametro “servizi resi e attività svolta”;

CONSIDERATO CHE detta procedura per la parte che attiene all’attribuzione del punteggio relativo al parametro “servizi resi e attività svolta” è stata ritenuta dalla Sentenza n.6684/2009 TAR del Lazio “*censurabile*” perché “*in particolare, risulta illegittimo aver preso in considerazione, al fine di attribuire il prescritto punteggio per il parametro considerato, il numero totale dei settori in cui le associazioni hanno dichiarato di operare*”;

CONSIDERATO CHE la suddetta sentenza precisa che “*mentre è ragionevole, logico e ciò che più conta legittimo considerare per apprezzare la <<consistenza numerica>> il numero degli iscritti alla singola associazione così come considerare per apprezzare il parametro della struttura organizzativa il numero delle sedi e degli sportelli aperti da ciascuna associazione, non è ragionevole, logico e ciò che più conta legittimo considerare per apprezzare il parametro <<servizi resi ed attività svolta>> unicamente il numero totale dei settori di operatività di ciascuna associazione*”; poi aggiunge che “*il parametro di cui è questione è, tra i tre, quello che precipuamente consente di valutare la qualità e la quantità dell’azione condotta, la sua efficacia atteso che il riferimento è ai <<servizi (effettivamente) resi>> e non già quindi ai settori in cui un soggetto è nominalmente presente e così all’<<attività (effettivamente) svolta>> e non già quindi alla declaratoria di tipologie di attività semplicemente richiamate nello statuto dell’associazione. In altri termini, per l’attribuzione del punteggio di che trattasi si imponeva all’amministrazione procedente una diversa e più penetrante attività di valutazione dei servizi resi e dell’attività svolta, effettiva e non meramente potenziale*”; infine ritiene che “*in realtà, l’errore in cui è incorsa l’amministrazione è stato quello di aver ritenuto di procedere secondo meccanismi matematici di comparazione, verosimilmente per non correre il rischio di compiere apprezzamenti eccessivamente discrezionali, e tuttavia proprio un discrezionale apprezzamento è richiesto, sul piano logico prima ancora che giuridico, per valutare il parametro in questione dei <<servizi resi ed attività svolta>>*”;

RITENUTO necessario, per tutto quanto sopra, definire ed approvare i criteri per l'applicazione dei parametri previsti dall'art.3 del D.M. 501/1996 per la determinazione del grado di rappresentatività delle organizzazioni sindacali e delle associazioni dei consumatori;

CONSIDERATO che il presente atto non è soggetto alla procedura di concertazione di cui alla D.G.R. 136/2006;

All'unanimità

DELIBERA

- di definire ed approvare i seguenti criteri per l'applicazione dei parametri previsti dall'art.3 del D.M. 501/1996 per la determinazione del grado di rappresentatività delle organizzazioni sindacali e delle associazioni dei consumatori:
 1. ai fini della valutazione del parametro relativo alla "consistenza numerica", deve essere preso in considerazione il numero degli iscritti a ciascuna organizzazione sindacale o associazione dei consumatori. Nel caso di apparentamento deve essere preso in considerazione il numero complessivo degli iscritti di tutte le organizzazioni/associazioni partecipanti al raggruppamento. In particolare, la consistenza numerica delle organizzazioni sindacali riguarda esclusivamente gli iscritti dipendenti da imprese operanti nella circoscrizione;
 2. ai fini della valutazione del parametro relativo alla "ampiezza e diffusione delle loro strutture organizzative" deve essere preso in considerazione il numero totale delle sedi e degli sportelli di ciascuna organizzazione sindacale o associazione dei consumatori. Nel caso di apparentamento deve essere preso in considerazione il numero totale delle sedi e degli sportelli di tutte le organizzazioni/associazioni partecipanti al raggruppamento;
 3. ai fini della valutazione del parametro "servizi resi e attività svolta", devono essere prese in considerazione tutte quelle prestazioni, azioni, istanze, etc., compiute nell'interesse degli iscritti ed in particolare deve essere valutata la competenza (in termini di conoscenza dei problemi, di analisi e di giudizio), la responsabilità (in termini di indipendenza e serietà), i risultati ottenuti, la continuità delle attività di promozione e di tutela dei diritti dei lavoratori e dei cittadini, l'assistenza e la consulenza qualificata, la capacità di informare e l'esperienza accumulata delle organizzazioni/associazioni, o loro raggruppamento, richiedenti. Tale giudizio deve essere espresso con l'attribuzione di un voto (da un minimo di 1 ad un massimo di 4) a ciascuna organizzazione/associazione o loro raggruppamento;
 4. ai fini dell'attribuzione del punteggio si assegna:
 - al parametro "consistenza numerica": punti 50, perché trattasi di parametro che, in termini oggettivi, meglio esprime il grado di rappresentatività dell'organizzazione e/o associazione sindacale e dei consumatori, e ciò nel rispetto di quanto stabilito dall'art.5, comma 6, del D.M.501/96 che prevede che il punteggio massimo attribuibile a ciascun parametro non può superare il 50 per cento del punteggio massimo che si intende attribuire ai tre parametri nel loro complesso;
 - al parametro "ampiezza e diffusione strutture organizzative": punti 25;

- al parametro “servizi resi e attività svolta”: punti 25;
- 5. nell’ambito del parametro “consistenza numerica” il punteggio da attribuire dovrà essere calcolato con la seguente operazione: “numero degli iscritti della organizzazione/associazione o loro raggruppamento diviso per il numero totale degli iscritti di tutte le organizzazioni/associazioni o loro raggruppamento moltiplicato per il numero dei punti da assegnare con questo parametro”;
- 6. nell’ambito del parametro “ampiezza e diffusione strutture organizzative” il punteggio da attribuire dovrà essere calcolato con la seguente operazione: “numero delle sedi della organizzazione/associazione o loro raggruppamento diviso per il numero totale delle sedi di tutte le organizzazioni/associazioni o loro raggruppamento moltiplicato per il numero dei punti da assegnare con questo parametro”;
- 7. nell’ambito del parametro “servizi resi e attività svolta” il punteggio da attribuire dovrà essere calcolato con la seguente operazione: “votazione assegnata a ciascuna organizzazione/associazione o loro raggruppamento diviso per il numero totale dei voti assegnati a tutte le organizzazioni/associazioni o loro raggruppamento moltiplicato per il numero dei punti da assegnare con questo parametro”.

La presente deliberazione è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.

Avverso la presente deliberazione è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio nel termine di giorni 60 (sessanta) dalla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Lazio, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni 120 (centoventi).